



Sede legale e amministrativa:
snc Magazzino 53 (V Piano) - Punto Franco Nuovo
34123 TRIESTE
Tel.: 040-6732511
Fax: 040-6732987
E-mail: adriafer@adriafer.com

Oggetto: REGOLAMENTO PER I CONTRATTI DI APPALTO DI LAVORI, FORNITURE E SERVIZI DI IMPORTO INFERIORE ALLA SOGLIA COMUNITARIA, PER LE "IMPRESE PUBBLICHE" e TITOLARI DI DIRITTI ESCLUSIVI DEI SETTORI SPECIALI (ai sensi dell'art. 36, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016)

- PARTE GENERALE -

PARTE I°

INQUADRAMENTO GENERALE

TITOLO I - Premessa

1. *Natura giuridica e principi operativi di Adriafer Srl*

Adriafer Srl (da ora in poi "Adriafer") opera quale "impresa pubblica" nei "settori speciali", è stata costituita dall'Autorità Portuale di Trieste ed è da questa interamente posseduta, ed ha apposita concessione della stessa per attuare il servizio di manovra portuale, quale terminale di trasporto ai vettori marittimi. Tale natura di "impresa pubblica" è desunta, oltre che dalle caratteristiche indicate all'art. 3, 1° c., t) e dallo Statuto ed Atto costitutivo di Adriafer, da quanto indicato dalla giurisprudenza in quanto si appura che vi è un effettivo rischio di impresa posto integralmente in capo ad Adriafer, anche in quanto direttamente esposta ad attività con operatori privati.

Per effetto della natura di "impresa pubblica" nei "settori speciali", quando Adriafer opererà nell'ambito di attività non direttamente "strumentali" ai citati "settori speciali" (cioè non operando direttamente sul campo trasportistico e di manovra), le stesse saranno definite come "per fini diversi" o "estrane" (cfr. C. Stato, Ad. Plen. n. 16/2011 e art. 14, Codice) e quindi agirà con modalità civilistiche applicando il solo codice civile ed essendo sottoposto alla giurisdizione civile, sebbene, per scelta interna aziendale, si applicheranno in ogni caso minime regole di prudenza correlate alla necessità di dimostrare la corretta spendita di denaro di derivazione pubblica.

2. *Gestione dei contratti di appalto nei "settori speciali" sotto soglia*

Il presente Regolamento per contratti pubblici dei "settori speciali" "sotto soglia" di appalto viene adottato, ai sensi di quanto disposto dalla Legge delega n. 11/2016 e dall'art. 36, comma 8 del Codice, stante la natura di "impresa pubblica" (appunto come definita all'art. 3, comma 1, lettera t), del Codice) di Adriafer e disciplina i contratti di appalto affidati da quest'ultima nell'ambito descritto dall'art. 118 del Codice medesimo. Si ribadisce che il presente Regolamento sarà applicato solo allorquando si operi nel "sotto soglia" e nei "settori speciali" sia su un piano oggettivo (servizio di manovra portuale, quale terminale di trasporto ai vettori marittimi) che soggettivo (quale "impresa pubblica").

Laddove Adriafer:

Iscritta al Registro delle Imprese di Trieste al n./codice fiscale/partita IVA 01033440320
Capitale sociale Euro 900.000,00 i.v.

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e Regolamento UE 679/2016 GDPR, Vi informiamo che i Vostri dati, acquisiti e/o acquisibili nel corso del rapporto giuridico tra noi intercorrente, sono o potranno essere oggetto di trattamento da parte della ns. Società per fini d'adempimento contrattuale, amministrativo-contabili e di comunicazione commerciale relative ai soli prodotti e servizi da noi proposti e, più in generale, nel rispetto della normativa sopra citata e degli obblighi di sicurezza e riservatezza previsti. Informativa completa è disponibile presso il sito: www.adriafer.com.



- dovesse svolgere anche attività riconducibili nei “settori ordinari” nel “sotto soglia”, si seguiranno le regole del D.Lgs. n. 50/2016 sui “settori ordinari”, ivi comprese le procedure semplificate di cui all’art. 36 e, tenuto conto del regime derogatorio dell’art. 1, D.L. 76/2020, conv. in L. 120/2020 (sino al 31.12.2021), non occorrerà l’eventuale adozione di un separato “regolamento” come suggerito dalle Linee Guida ANAC n. 4/2016 in quanto basterà uniformarsi al regime dei “settori speciali” che è stato predisposto tenuto conto del regime derogatorio del citato D.L. 76/2020 conv. in L. 120/2020;
- dovesse svolgere una limitata e comunque secondaria attività privatistica (cioè in qualità di impresa ferroviaria certificata, al di fuori dell’attività in concessione AdSP nell’ambito portuale) allora applicherà il codice civile ed avrà una gestione separata.

In via generale, per la stipula di contratti di lavori, servizi e forniture relativi ai “settori speciali” di valore inferiore alla soglia comunitaria Adriafer è tenuta a rispettare i principi dettati dal Trattato UE ed in particolare quelli di non discriminazione in base alla nazionalità, parità di trattamento, trasparenza e tutela della concorrenza. Dovranno inoltre essere rispettati i principi generali indicati all’art. 30 del Codice, tra cui quelli di economicità, efficacia e tempestività, oltre che di correttezza (buona fede e diligenza nell’operato).

Pertanto, come indicato anche all’art. 30 del Codice, Adriafer opera con il primario intento di raggiungere la massima efficacia, razionalizzazione e celerità nell’azione contrattuale nello stesso primario interesse della soddisfazione dell’utenza servita. Dovrà anche tenere in debita considerazione i condizionamenti discendenti da eventuali provvedimenti di settore ed in particolare - Agenzia Nazionale per la Sicurezza Ferroviaria e RFI – Autorità Regolazione Trasporti che adotta delibere sulle manovre ferroviarie.

Si terrà anche conto - quale parametro di riferimento da adottare caso per caso nella predisposizione dei capitolati e regolamenti di gara - delle norme del D.Lgs. 50/2016 applicabili per valori “sopra soglia”, oltre che del regime derogatorio dell’art. 1, D.L. 76/2020, conv. in L. 120/2020, sino al 31.12.2021 ed oltre che delle norme del D.L. 32/2019 conv. in L. 55/2019 non inserite all’interno del citato D.Lgs. 50/2016 e di eventuali norme di altri D.L. in materia di COVID-19 che prevedano specifiche disposizioni anche temporanee (ad esempio in materia di anticipazione).

NB: Si precisa che il presente Regolamento è stato adottato in conformità alle modifiche introdotte con il D.L. 76/2020 come convertito nella L. 120/2020 e sarà valido sino alla data del 31.12.2021.

3. Qualificazione operatori economici

Ai sensi degli artt. 134 e ss. del Codice, Adriafer ha regolamentato la formazione e la gestione dell’albo fornitori degli operatori economici per l’affidamento di lavori, beni e servizi con appositi regolamenti visibili alla pagina Albo fornitori, Gare Telematiche alla sezione Documenti del sito istituzionale.

4. Normativa applicabile a Adriafer

Per tutte le procedure i cui bandi o avvisi o lettere di invito pubblicati o inviati successivamente all’approvazione del presente Regolamento (cfr. art. 216, 1° c., D.Lgs. 50/2016) risulta applicabile il D.Lgs. n. 50/2016 (Codice), come da ultimo modificato per effetto del D.L. 76/2020 come convertito nella L. 120/2020 (oltre a singole parti non abrogate del D.P.R. 207/2010 (e del D.M. 145/2000 nei soli lavori), il DM 49/2018 e si terrà conto delle disposizioni transitorie dell’art. 216, D.Lgs. 50/2016 e della pubblicazione in G.U. di Linee guida ANAC o regolamenti ministeriali. Si dovrà anche tenere conto delle norme del D.L. 32/2019 conv. in L. 55/2019 non inserite all’interno del citato D.Lgs. 50/2016 e di eventuali norme di altri D.L. in materia di COVID-19 che prevedano specifiche disposizioni anche temporanee

Con riferimento alle procedure i cui bandi o avvisi o lettere di invito siano stati pubblicati in data anteriore all’approvazione del presente Regolamento continuano ad applicarsi, sia nella fase di gara che nella fase esecutiva, le disposizioni contenute nel Regolamento versione n...dd... anch’esso consultabile sul sito istituzionale.

4.1 Lavori, forniture e servizi “strumentali” nei “settori speciali”

Relativamente ai contratti di lavori, forniture e servizi “strumentali” al trasporto esercitato nell’ambito dei “settori speciali” si applicano le seguenti disposizioni.

4.1.1. Per contratti di valore superiore alla soglia comunitaria, NON si applicherà il presente Regolamento bensì:

Iscritta al Registro delle Imprese di Trieste al n./codice fiscale/partita IVA 01033440320
Capitale sociale Euro 900.000,00 i.v.

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 196/03, VI informiamo che i Vostri dati, acquisiti e/o acquisibili nel corso del rapporto giuridico tra noi intercorrente, sono o potranno essere oggetto di trattamento da parte della ns. Società per fini d’adempimento contrattuale, amministrativo-contabili e di comunicazione commerciale relative ai soli prodotti e servizi da noi proposti e, più in generale, nel rispetto della normativa sopra citata e degli obblighi di sicurezza e riservatezza previsti. Informativa completa è disponibile presso il sito: www.adriafer.com.



Per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, servizi di ingegneria ed architettura indicati all'art. 157, D.Lgs. 50/2016 di valore superiore alla soglia comunitaria Adriafer può osservare alternativamente le seguenti procedure:

1) **comma 2, art. 2:** procedure di cui agli articoli 123 e 124, in ogni caso con i termini ridotti di cui all'articolo 8, comma 1, lettera c), D.L. 76/2020 conv. in L. 120/2020 e quindi con una accelerazione delle tempistiche;

2) **comma 3, art. 2:** procedura negoziata di cui all'articolo 125, previa pubblicazione dell'avviso di indizione della gara o di altro atto equivalente, nel rispetto di un criterio di rotazione, nella misura strettamente necessaria quando vi siano due specifiche motivazioni:

a) sia possibile motivare ragioni di "estrema urgenza" derivanti dagli effetti negativi della crisi causata dalla pandemia da COVID-19 o dal periodo di sospensione delle attività determinato dalle misure di contenimento adottate per fronteggiare la crisi, talché i termini, anche abbreviati, previsti dalle procedure ordinarie non possono essere rispettati;

b) si tratti di singoli operatori economici con sede operativa collocata in aree di preesistente crisi industriale complessa ai sensi dell'articolo 27 del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, che, con riferimento a dette aree ed anteriormente alla dichiarazione dello stato di emergenza sanitaria da COVID-19 del 31 gennaio 2020, abbiano stipulato con le pubbliche amministrazioni competenti un accordo di programma ai sensi dell'articolo 252-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

In questi due casi l'accelerazione è molto più significativa sotto due profili:

a) l'"estrema urgenza" è molto più agevolmente motivabile;

b) nella fase di gara e nella fase esecutiva si può operare in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo:

I) il rispetto del D.Lgs. 159/2011 antimafia;

II) il rispetto dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, ivi inclusi quelli derivanti dalle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE;

III) il rispetto dei principi di cui agli articoli 30, 34 e 42 del Codice;

IV) il rispetto delle disposizioni in materia di subappalto.

Sul piano processuale, solamente in questo specifico caso si applica integralmente l'art. 125, D.Lgs. 104/2010 sul Codice del processo amministrativo e pertanto, una volta stipulato il contratto, questo non può più essere dichiarato inefficace nemmeno dal Giudice;

3) **comma 4, art. 2: negli specifici settori** dell'edilizia scolastica, universitaria, sanitaria, giudiziaria e penitenziaria, delle infrastrutture per attività di ricerca scientifica e per la sicurezza pubblica, dei trasporti e delle infrastrutture stradali, **ferroviarie**, portuali, aeroportuali, lacuali e idriche, ivi compresi gli interventi inseriti nei contratti di programma ANAS-Mit 2016-2020 e RFI-Mit 2017- 2021 e relativi aggiornamenti, nonché per gli interventi funzionali alla realizzazione del Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC), **e per i contratti relativi o collegati ad essi**, sia nella fase di gara che nella fase esecutiva si può operare, come nel caso del comma 3° dell'art. 2, in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo:

I) il rispetto del D.Lgs. 159/2011 antimafia;

II) il rispetto dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, ivi inclusi quelli derivanti dalle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE;

III) il rispetto dei principi di cui agli articoli 30, 34 e 42 del Codice;

IV) il rispetto delle disposizioni in materia di subappalto.

Sul piano processuale, in questo specifico caso non si applica però integralmente l'art. 125, D.Lgs. 104/2010 sul Codice del processo amministrativo e pertanto, una volta stipulato il contratto, questo può essere dichiarato inefficace dal Giudice ed è solamente più difficile, per il ricorrente, ottenere un provvedimento cautelare;

Sia nel caso sub 2) che sub 3), siccome Adriafer opera nel settore "ferroviario" è possibile adottare una procedura negoziata semplificata anche nel "sopra soglia" e che risulta vincolata al rispetto delle sole disposizioni espressamente richiamate dalla norma riportata e che consiste, in concreto, nella pubblicazione di un "avviso di gara" (essendo previsto l'obbligo di trasparenza) contenente già il disciplinare di gara e la lettera di invito e gli elementi minimi di rilievo comunitario per consentire agli operatori economici di formulare la propria offerta (soccorso istruttorio, stand still, ecc.). Tale procedura ricalca, nella sostanza, quella dei contratti esclusi dell'art. 4, Codice (ad esempio, per la ricerca di finanziamenti, ecc.);

Iscritta al Registro delle Imprese di Trieste al n./codice fiscale/partita IVA 01033440320

Capitale sociale Euro 900.000,00 i.v.

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 196/03, VI informiamo che i Vostri dati, acquisiti e/o acquisibili nel corso del rapporto giuridico tra noi intercorrente, sono o potranno essere oggetto di trattamento da parte della ns. Società per fini d'adempimento contrattuale, amministrativo-contabili e di comunicazione commerciale relative ai soli prodotti e servizi da noi proposti e, più in generale, nel rispetto della normativa sopra citata e degli obblighi di sicurezza e riservatezza previsti. Informativa completa è disponibile presso il sito: www.adriafer.com.



4) oltre ai casi indicati al punto *sub 2*) Adriafer può procedere, in via ordinaria, **ai sensi dell'art. 125 del Codice** mediante procedura negoziata, senza previa indizione di gara, anche in ipotesi diverse dalla "estrema urgenza" derivanti dagli effetti negativi della crisi causata dalla pandemia da COVID-19 o dal periodo di sospensione delle attività determinato dalle misure di contenimento adottate per fronteggiare la crisi. Deve però motivare espressamente la presenza di una delle ipotesi tassativamente indicate nella relativa disposizione dell'art. 125 e, soprattutto, non si può operare in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale (fatto salvo il rispetto del D.Lgs. 159/2011 antimafia; il rispetto dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, ivi inclusi quelli derivanti dalle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE; il rispetto dei principi di cui agli articoli 30, 34 e 42 del Codice; il rispetto delle disposizioni in materia di subappalto).

Per contratti di valore inferiore alla soglia comunitaria, si applicherà il presente Regolamento adottato ai sensi dell'art. 36, comma 8, del Codice, in quanto le "imprese pubbliche" ed i "soggetti titolari di diritti esclusivi", come Adriafer (in quanto soggetto rientrante nell'ambito definito dagli artt. da 115 a 121), "applicano la disciplina stabilita nei rispettivi regolamenti" (interni), nel rispetto dei soli principi dettati dal Trattato UE a tutela della concorrenza (ricavati dalle disposizioni del Trattato, dalla Corte di Giustizia UE, codificati nelle Direttive europee e citati anche all'art. 30 del Codice), potendo quindi derogare alle norme richiamate dal Codice nel solo "sotto soglia".

Infine si precisa che il presente Regolamento tiene anche conto del fatto che, nella gestione dell'attività "strumentale" al Servizio di trasporto Adriafer è tenuta a rispettare, in ogni caso le seguenti discipline di settore ed in particolare - Agenzia Nazionale per la Sicurezza Ferroviaria e RFI – Autorità Regolazione Trasporti che adotta delibere sulle manovre ferroviarie.

4.2 Lavori, forniture e servizi "non strumentali" ai "settori speciali" ("contratti estranei")

I "contratti estranei" sono di qualificazione giurisprudenziale (ed ora sono genericamente indicati all'art. 14, Codice), fermo restando che sono anche correlati al divieto comunitario di gold plating.

Il Consiglio di Stato, in Adunanza Plenaria, con la sentenza 1.8.2011, n. 16/2011 ha infatti chiarito che qualora i contratti da affidare non siano specifici e strettamente "strumentali" alle attività dei "settori speciali" ovvero non siano direttamente correlati con l'attività del citato settore (ad esempio è "non strumentale" il lavoro relativo alla realizzazione di un'eventuale sede aziendale nonché i servizi di pulizia o vigilanza non direttamente effettuati sulla rete di trasporto e sui mezzi), questi non rientrano nel campo di applicazione dei "settori speciali" e gli affidamenti disciplinati dal codice civile (salva la necessità ed opportunità di attenersi, anche in questo caso, a regole di prudenza e di ponderazione rispetto ai prezzi medi del mercato di riferimento ed adottare regole di trasparenza) e quindi eventuali giudizi saranno affidati alla giurisdizione del Giudice Ordinario.

Per tali contratti si applicano regole privatistiche o regole dei contratti "esclusi" solo per richiamo ma non per obbligo specifico. Non sussiste per Adriafer né l'obbligo di rispettare le prescrizioni di cui alla L. 136/2010, né di chiedere il CIG.

La giurisprudenza ha individuato specifiche tipologie sicuramente annoverabili fra i "contratti estranei" e, a titolo esemplificativo, rientrano tra i "contratti estranei", sempre laddove non correlati direttamente ai "fini" e "non strumentali" al servizio di trasporto:

- i contratti di vigilanza dei locali aziendali non direttamente connessi al servizio di trasporto;
- i contratti di informatica non direttamente connessi al servizio di trasporto;
- i contratti di pulizia dei locali aziendali non direttamente connessi al servizio di trasporto;
- i contratti per il servizio sostitutivo mensa;
- i contratti per fornitura di attrezzature per ufficio, relativi materiali di consumo e servizi di manutenzione e riparazione;
- i contratti per la fornitura ed installazione impianti ed i relativi servizi di manutenzione e riparazione sempre non direttamente connessi alle officine o locali adibiti al servizio di trasporto;
- i contratti per servizi di formazione e consulenza sempre non direttamente connessi al servizio di trasporto;
- i contratti per servizi postali e di spedizione non direttamente connessi al servizio di trasporto;
- fornitura di strumenti ed impianti di telefonia fissa e mobile non direttamente connessi al servizio di trasporto.

Iscritta al Registro delle Imprese di Trieste al n./codice fiscale/partita IVA 01033440320
Capitale sociale Euro 900.000,00 i.v.

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 196/03, VI informiamo che i Vostri dati, acquisiti e/o acquisibili nel corso del rapporto giuridico tra noi intercorrente, sono o potranno essere oggetto di trattamento da parte della ns. Società per fini d'adempimento contrattuale, amministrativo-contabili e di comunicazione commerciale relative ai soli prodotti e servizi da noi proposti e, più in generale, nel rispetto della normativa sopra citata e degli obblighi di sicurezza e riservatezza previsti. Informativa completa è disponibile presso il sito: www.adriafer.com.



Nelle eventuali ipotesi in cui il “non strumentale” e “strumentale” possano in parte sovrapporsi, si terrà conto della prevalenza fra i due laddove sia sostanzialmente prevalente il non strumentale.

4.3 Lavori, forniture e servizi “esclusi” dal Codice ed i contratti attivi

I contratti esclusi sono quelle specifiche tipologie di contratti (ad esempio, servizi bancari e finanziari; servizi assicurativi; alcuni servizi legali, ecc.) rispetto ai quali l’Unione Europea ritiene non applicabili, né nel sopra soglia né nel sotto soglia, le norme del Codice, fermo restando che il loro affidamento deve avvenire come previsto all’art. 4 del medesimo Codice e quindi rispettando “principi generali” comunitari ed in particolare quelli di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell’ambiente ed efficienza energetica. In particolare, il richiamo alla “trasparenza” - come espresso dall’ANAC in varie determinazioni e Linee Guida - sta a significare che l’affidamento avverrà comunque previa pubblicazione di un “bando-avviso preventivo”, a seguito del quale verranno invitati coloro che si candideranno, ed alla procedura si applicheranno norme generali quali quelle in tema di stand still e obblighi di comunicazione e costituzione di commissioni giudicatrici (in caso di applicazione del criterio dell’o.e.p.v. qualità/prezzo).

Il Giudice competente a decidere sulle controversie in tema di scelta del contraente - diversamente dai “contratti estranei” - sarà sempre il TAR.

Per tali contratti trovano altresì applicazione i principi comuni descritti all’art. 5 del Codice.

Tra i contratti “esclusi”, l’art. 4 del D.Lgs. 50/2016 annovera anche tutti i contratti “attivi” (sia quelli di lavori, forniture e servizi che eventuali altri contratti) - e cioè quei contratti dai quali la committenza trae un utile e quindi sono all’opposto di quelli “passivi” dove vi è invece una spesa - che risultano disciplinati dai principi contenuti nella citata disposizione.

La procedura, sia per contratti “passivi” che “attivi”, potrà essere anche cartacea in quanto si ritiene non applicabile l’obbligo di informatizzazione delle procedure di cui all’art. 52 del D.Lgs. 50/2016, Codice per tali contratti può essere così sintetizzata:

- a) pubblicazione di un bando-avviso contenente tutte le indicazioni necessarie per poter essere invitati e poter quindi formulare l’offerta (esclusivamente in aumento ed indicando le eventuali modalità e limiti). Quanto ai termini di pubblicazione, come da Linea Guida ANAC 4/2016, essi sono di quindici giorni (cinque in caso di urgenza) anteriori al giorno fissato per la seduta pubblica;
- b) in esito alla risposta degli interessati, si predisporrà una lettera di invito. Il termine per la presentazione dell’offerta non potrà essere inferiore a 15 gg., tranne nei casi di urgenza in cui il termine potrà essere di 5 gg. sempre laddove compatibile con i tempi per formulare offerta;
- c) deve essere nominato o un seggio di gara, se l’aggiudicazione avviene con criteri automatici, oppure una commissione giudicatrice, se l’aggiudicazione avviene con criteri valutativo-discrezionali e, in tal caso, i relativi criteri devono essere indicati nella lettera di invito;
- d) la seduta di gara si tiene in seduta pubblica, nella quale si aprono i plichi e si stila apposito verbale di gara e si procede alla dichiarazione del primo graduato e della graduatoria;
- e) con apposito provvedimento si procederà alla formale aggiudicazione al soggetto primo graduato ed alla convalida della graduatoria e, mutuando il procedimento dell’art. 76, Codice, si procederà alle comunicazioni.

In casi particolari, per evidenti ragioni di economicità e snellezza operativa (ad esempio, vendite seriali e plurime, locazioni seriali di vani di piccole dimensioni; esiguo valore del contratto, ecc.), è possibile derogare a detta procedura e operare mediante semplici pubblicazioni o altri siti o mediante eventuali pubblicazioni, soddisfacendo comunque il criterio di trasparenza. In tali casi la procedura semplificata dovrà essere preceduta dall’adozione di un provvedimento che contenga la motivazione a giustificazione della predetta procedura semplificata.

Con riferimento a queste tipologie di contratti, Adriafer sarà tenuta a rispettare le prescrizioni di cui alla L. 136/2010 e a chiedere il CIG.

TITOLO II - Ulteriori indicazioni per contratti di tipologia o ambito misto e per casi particolari

5. *Contratti inerenti l’esercizio di attività rientranti sia nei settori ordinari che speciali oppure attività rientranti nei settori speciali con altre non disciplinate dal Codice*

Iscritta al Registro delle Imprese di Trieste al n./codice fiscale/partita IVA 01033440320
Capitale sociale Euro 900.000,00 i.v.

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 196/03, VI informiamo che i Vostri dati, acquisiti e/o acquisibili nel corso del rapporto giuridico tra noi intercorrente, sono o potranno essere oggetto di trattamento da parte della ns. Società per fini d’adempimento contrattuale, amministrativo-contabili e di comunicazione commerciale relative ai soli prodotti e servizi da noi proposti e, più in generale, nel rispetto della normativa sopra citata e degli obblighi di sicurezza e riservatezza previsti. Informativa completa è disponibile presso il sito: www.adriafer.com.



Per i contratti destinati all'esercizio di attività rientranti sia nei settori ordinari che speciali, si fa riferimento ai principi previsti dall'art. 28, comma 2 del Codice e cioè si applicano i commi da 3 a 8 della medesima disposizione:

- se le diverse parti di un determinato contratto sono separabili: Adriafer potrà scegliere di aggiudicare appalti distinti per parti distinte o un appalto unico. Nel primo caso applicherà i regimi giuridici riferiti a ciascuna parte, invece, nel secondo caso, dando applicazione alle disposizioni contenute nel Codice all'art. 28, comma 6;
- se le diverse parti di un determinato contratto non sono separabili il regime giuridico è determinato in base all'oggetto principale del contratto.

Per i contratti destinati a contemplare più attività nell'ambito dei settori speciali, Adriafer potrà scegliere se aggiudicare appalti distinti oppure un appalto unico. Nel primo caso il regime giuridico applicabile a ciascun appalto sarà quello correlato all'attività distinta di che trattasi; nel secondo caso, invece, si applicheranno le disposizioni relative all'attività principale cui l'appalto è destinato e, al fine di comprendere e stabilire quale sia l'attività principale, trovano applicazione le regole descritte all'art. 28, comma 12 del Codice.

Con riferimento a tali contratti va precisato che la decisione di aggiudicare un unico appalto o più appalti distinti non può essere adottata allo scopo di escludere l'appalto o gli appalti dall'ambito di applicazione del Codice.

6. Contratti misti

Per i contratti misti ("lavori e forniture", "lavori e servizi", "lavori, servizi e forniture", "servizi e forniture") si fa riferimento a quanto stabilito dall'art. 28, comma 7 del Codice. In ogni caso risulta applicabile l'art. 28, ultimo comma, e risulta praticabile, nei soli "settori speciali", l'appalto integrato purchè mettendo a base di gara un progetto definitivo, come esplicitato anche nella Legge Delega n. 11/2016. Infatti il divieto previsto nell'art. 59, comma 1, ultimo periodo, del Codice non risulta richiamato tra gli articoli applicabili nei "settori speciali".

7. Codice Etico e responsabilità amministrativa degli Enti (D.Lgs. n. 231/2001)

Il processo degli approvvigionamenti costituisce attività sensibile ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 ("Responsabilità amministrativa degli Enti"), potenzialmente interessata da diverse fattispecie di reato (contro la Pubblica Amministrazione, sicurezza sul lavoro, riciclaggio/ricettazione, terrorismo, transnazionali).

Tutte le attività svolte nel processo di approvvigionamento, dalla fase di progettazione alla fase di affidamento ed esecuzione dei contratti, dovranno essere svolte nel pieno rispetto del Modello di cui al D.Lgs. n. 231/2001 nonché del vigente Piano di Prevenzione della Corruzione, oltre che dei principi di comportamento previsti dal suddetto D.Lgs. n. 231/2001 e dal codice etico aziendale, allegati al presente regolamento.

Gli stessi operatori economici affidatari dovranno dichiarare di conoscere e accettare le suddette procedure aziendali.

8. Durata del contratto - Proroga, rinnovo e recesso

8.1 Durata dei contratti

Il contratto deve sempre avere termini e durata certi in virtù di quanto stabilito nella normativa sulla Contabilità di Stato (R.D. 2440/23 e R.D. 827/24), tuttora vigente e che costituisce principio generale in materia. Sempre in virtù di tale normativa, per tutte le spese ordinarie sono ammessi esclusivamente contratti che, compresa ogni forma di protrazione della durata, abbiano durata infra-novennale.

8.2 Rinnovo - Proroga - Quinto d'obbligo - Ripetizione.

E' sempre possibile, purché ciò sia originariamente indicato in sede di gara originario (così è attualmente imposto dall'art. 106, Codice, v. 1° c., lett. a)), prevedere forme di protrazione della durata del contratto originario che, nel nostro ordinamento, consistono nel "rinnovo", "proroga contrattuale (anche detta negoziale o programmata)" e "proroga tecnica". I dati riferiti a tale protrazione devono essere previsti tutti nel valore da porre a base di gara e vanno tutti sommati. Il rinnovo (cioè il mutamento non del solo termine di durata del contratto, ma anche di almeno un altro elemento, che solitamente è il prezzo o il tipo o importo della garanzia o altro) continua ad essere previsto solamente dall'art. 35, comma 4 del Codice, ma non espressamente (diversamente dalla "proroga") all'interno dell'art. 106, Codice, che non lo cita testualmente. Visto il parere del Consiglio di Stato sul Codice, che ha ritenuto non più possibile fare "rinnovi", o Adriafer non utilizzerà il "rinnovo" oppure è preferibile usarlo comunque con molta parsimonia ed in casi eccezionali e solamente alle condizioni generali indicate all'art. 106, comma 1, lett. a) e cioè a condizione che sia previsto nella documentazione

Iscritta al Registro delle Imprese di Trieste al n./codice fiscale/partita IVA 01033440320

Capitale sociale Euro 900.000,00 i.v.

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 196/03, VI informiamo che i Vostri dati, acquisiti e/o acquisibili nel corso del rapporto giuridico tra noi intercorrente, sono o potranno essere oggetto di trattamento da parte della ns. Società per fini d'adempimento contrattuale, amministrativo-contabili e di comunicazione commerciale relative ai soli prodotti e servizi da noi proposti e, più in generale, nel rispetto della normativa sopra citata e degli obblighi di sicurezza e riservatezza previsti. Informativa completa è disponibile presso il sito: www.adriafer.com.



di gara con clausole chiare, precise e inequivocabili, per evitare che, al termine della durata naturale del contratto, si inizino a trattare nuove condizioni così attivando una procedura negoziata impropria.

Laddove lo usi e se previsto originariamente nel regolamento di gara, Adriafer ha il diritto potestativo a “pretendere” il rinnovo (pena un inadempimento contrattuale) laddove lo richieda al contraente, ma dovrà assolutamente individuare (e questo molte volte è difficile) già nella documentazione di gara delle clausole appunto chiare, precise e inequivocabili (ad esempio, soprattutto quanto a prezzi di riferimento di uno o più anni seguenti alla stipula del contratto ed indicando le specifiche stazioni appaltanti del settore che siano di riferimento, ecc.) alle quali condizionare il rinnovo, sempreché sia più favorevole ad Adriafer medesima: infatti in ogni caso il provvedimento con cui si decide di rinnovare un contratto prima della scadenza naturale dello stesso deve essere preceduto da apposito documento motivato in cui si dia atto della congruità in termini di convenienza economica del rinnovo medesimo.

Sono anche ammessi più rinnovi, sempre purché espressamente previsti a monte e purché la durata complessiva massima sia infranovennale.

Quanto alle proroghe, sono di due tipologie e consistono sempre in un diritto potestativo di Adriafer, cui l'appaltatore non può sottrarsi.

Con la proroga contrattuale (o negoziata o programmata), ammissibile ai sensi dell'art. 35 ed anche ai sensi dell'art. 106, comma 11 del Codice, ci si limita solamente a spostare nel tempo la durata del contratto (per un periodo non superiore a quello originario, anche se spezzato in vari sotto-periodi: è cioè possibile operare un'unica proroga oppure anche più proroghe successive di minore durata) lasciando inalterate le altre clausole contrattuali.

Anche in tal caso la proroga deve essere prevista già in sede di gara.

La proroga tecnica è prevista anch'essa all'art. 106, comma 11, secondo e terzo periodo del Codice e pure essa deve essere prevista (e calcolata nel valore dell'appalto) nel bando e nella documentazione di gara. L'ANAC precisa che la proroga tecnica deve essere applicata solamente dopo che siano state già attivate e non ancora concluse le operazioni della nuova procedura di gara nel frattempo indetta. Inoltre le condizioni della proroga dovranno essere pari o comunque “più favorevoli” a quelle in essere e ciò significa che, sempre ai sensi dei principi generali contenuti nell'art. 106, comma 1, lett. a), Codice, sarà preferibile precisare già al momento iniziale della procedura di gara “come” e da dove si dedurranno le condizioni più o meno favorevoli al momento della cessazione del contratto.

E' consigliabile non superare, se possibile, i sei mesi che la giurisprudenza ha sempre indicato deducendoli dalla L. 62/2005 (anche perché la proroga tecnica va conteggiata nella sommatoria del valore della gara) - anche se è possibile prevedere in casi particolare un termine maggiore - e, in ogni caso, verificare che i prezzi di mercato non siano aumentati rispetto al momento della stipula del contratto originale, nel qual caso, secondo la nuova disposizione del comma 11, terzo periodo, è possibile procedere alla proroga solo agli stessi prezzi, patti e condizioni oppure “più favorevoli” alla stazione appaltante. Quindi anche in tal caso sarà preferibile precisare “come” e da dove si dedurranno le condizioni più o meno favorevoli al momento della cessazione del contratto.

Qualora si rendesse necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino ad un quinto dell'importo del contratto, ai sensi dell'art. 106, comma 12 del Codice, può essere imposta all'appaltatore tale variazione alle medesime condizioni del contratto originario; in questo caso, l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione.

La ripetizione del contratto è un istituto diverso dal rinnovo, proroga, ecc. ed è da considerarsi una ipotesi eccezionale di procedura negoziata, che è consentita alle sole tassative condizioni di cui all'art. 125, comma 1, lettera f) del Codice e quindi è solamente una delle possibili ipotesi di procedura negoziata, anche se anch'essa determina una protrazione dell'originario termine contrattuale.

8.4 Revisione del prezzo nei contratti di servizi e forniture

Nei contratti di forniture e servizi ad esecuzione periodica o continuativa una clausola di revisione periodica del prezzo può essere prevista ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera a) del Codice, indicando le eventuali variazioni dei prezzi e dei costi standard.

8.5 Recesso nei contratti di servizi, forniture e lavori

Ferma la disciplina sul metodo di calcolo del valore stimato del contratto, oltre che sulla sua durata massima, sono legittime le clausole di recesso che, a fronte di una durata contrattuale di un “contratto aperto” o “accordo quadro”, prevedano un recesso anticipato senza compenso alcuno allo spirare di un determinato tempo minimo che consenta però la remuneratività del contratto.

In ogni caso Adriafer dovrà far sottoscrivere espressamente la relativa clausola e non dovranno essere previsti corrispettivi a fronte del recesso.

Iscritta al Registro delle Imprese di Trieste al n./codice fiscale/partita IVA 01033440320

Capitale sociale Euro 900.000,00 i.v.

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 196/03, VI informiamo che i Vostri dati, acquisiti e/o acquisibili nel corso del rapporto giuridico tra noi intercorrente, sono o potranno essere oggetto di trattamento da parte della ns. Società per fini d'adempimento contrattuale, amministrativo-contabili e di comunicazione commerciale relative ai soli prodotti e servizi da noi proposti e, più in generale, nel rispetto della normativa sopra citata e degli obblighi di sicurezza e riservatezza previsti. Informativa completa è disponibile presso il sito: www.adriafer.com.



9. Clausola di prova nei contratti e lavori, forniture e servizi complementari

9.1 Clausola di prova nei contratti di forniture e servizi

Solo in ipotesi del tutto particolari e purché ciò sia previsto e motivato negli atti di gara possono ritenersi possibili (pur se non previste nel Codice), nelle sole forniture e servizi dei “settori speciali” di cui al presente regolamento, eventuali clausole di prova che subordinino la prosecuzione del contratto al previo positivo superamento di un periodo iniziale di prova che deve essere adeguato e proporzionato alla durata complessiva del contratto.

In ogni caso sia il mancato superamento del periodo di prova che il suo superamento dovranno essere oggetto di valutazioni espresse con apposito provvedimento del soggetto al quale sono affidate le funzioni del Responsabile Unico del procedimento.

9.2 Forniture complementari. Lavori, forniture e servizi supplementari

In base all’art. 125, comma 1, lettera e) del Codice è possibile, per gli appalti di forniture per consegne procedere all’affidamento delle forniture complementari alle condizioni previste dalla richiamata disposizione.

In base all’art. 106, comma 1, lettera b), Codice è possibile procedere, senza applicare il limite del 50% di cui al comma 7 che vige nei soli settori ordinari, a lavori, servizi o forniture supplementari da parte dell’originario contraente e che si sono resi necessari e non erano inclusi nell’appalto iniziale, ove un cambiamento del contraente produca entrambi i seguenti effetti:

- a) risulti impraticabile per motivi economici o tecnici quali il rispetto dei requisiti di intercambiabilità o interoperabilità tra apparecchiature, servizi o impianti esistenti forniti nell’ambito dell’appalto iniziale;
- b) comporti per l’amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore notevoli disagi o una consistente duplicazione dei costi.

10. Appalti “aperti” nei contratti di lavori, forniture e servizi

Per contratto “aperto” si intende quel contratto stipulato per un certo arco temporale dove le prestazioni non sono predefinite in maniera certa e lo sono solamente in via presuntiva nel Capitolato tenuto conto delle statistiche degli anni precedenti e senza certezza di raggiungimento dell’importo previsto nel contratto.

Tali contratti – sebbene l’ANAC ritenga siano oggi non più praticabili e debbano essere inquadrati nel contesto dell’“accordo quadro” e non siano più previsti da alcuna norma - possono essere posti in essere in virtù del rinvio operato all’art. 30, comma 8 del Codice (applicabile anche ai settori speciali in considerazione del rinvio generale contenuto all’art. 114, comma 1 del Codice) che rimanda all’applicazione delle disposizioni del codice civile in tutti i casi non espressamente disciplinati dal Codice e negli atti attuativi allo stesso.

Trattasi, in particolare, di contratti che possono essere stipulati nella libera autonomia delle parti secondo quanto espressamente previsto all’art. 1322 del Codice Civile.

I contratti aperti possono essere stipulati per lavori, forniture e servizi e potranno interessare o i settori ordinari o quelli speciali oppure anche ipotesi miste fra detti settori.

Nei “settori speciali”, che di norma interessano reti ferroviarie, il contratto di tipo “aperto” è ammissibile, quanto ai lavori, in tutti i casi in cui i medesimi lavori, singolarmente, non costituiscano autonoma opera “nuova” e quindi anche per le singole estensioni delle reti ferroviarie esistenti.

Di fatto vi sono due tipi di contratti “aperti”:

- a) quelli che prescindono da un loro inquadramento nell’ambito dell’Accordo Quadro di cui all’art. 54 del Codice e l’ANAC li ritiene non più possibili anche se nella prassi vengono utilizzati;
- b) quelli che sono inquadrati nell’ambito dell’Accordo Quadro di cui all’art. 54 del Codice (richiamato dall’art. 114, Codice) e ne seguono le regole ivi indicate.

Adriafer Srl Con Socio Unico

Il direttore generale

Ing. Bruno Caleo

Iscritta al Registro delle Imprese di Trieste al n./codice fiscale/partita IVA 01033440320

Capitale sociale Euro 900.000,00 i.v.

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 196/03, Vi informiamo che i Vostri dati, acquisiti e/o acquisibili nel corso del rapporto giuridico tra noi intercorrente, sono o potranno essere oggetto di trattamento da parte della ns. Società per fini d’adempimento contrattuale, amministrativo-contabili e di comunicazione commerciale relative ai soli prodotti e servizi da noi proposti e, più in generale, nel rispetto della normativa sopra citata e degli obblighi di sicurezza e riservatezza previsti. Informativa completa è disponibile presso il sito: www.adriafer.com.

